



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DEL 4 settembre 2003

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia, e dall'avv. Gianni Roj, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del Procuratore Federale prof. Emidio Frascione, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 4 settembre 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 1

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Enrico PREZIOSI – Presidente Soc. Como: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 1 C.G.S.;

Soc. COMO: violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 29/6/03).

Il procedimento.

Con provvedimento del 3 luglio 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Enrico Preziosi, Presidente della Soc. Como, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 16, comma 1, del C.G.S., per avere espresso pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale ed idonei a negare la regolarità delle gare ed il corretto svolgimento del campionato, nonché la Soc. Como per violazione dell'art. 3, comma 2, dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 16, comma 3, del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente.



Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna, per il Preziosi, alla sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di mesi tre e, per la Soc. Como, alla sanzione dell'ammenda di € 100.000,00

E' comparso altresì il difensore degli incolpati, il quale ha chiesto il proscioglimento degli addebiti contestati.

In particolare, il detto difensore, dopo essersi riportato alle questioni preliminari già ampiamente svolte nel corso delle udienze relative a precedenti deferimenti a carico dei medesimi incolpati (contrasto delle attuali norme di diritto sportivo relative alla responsabilità oggettiva delle società e della "ragionevolezza" delle pene – artt. 4 e 9 C.G.S. – con i principi costituzionali), ha rilevato che il tenore delle dichiarazioni in esame rientrerebbe nel libero esercizio del diritto di critica e di espressione; che i toni usati sarebbero ammissibili anche perché relativi a vicende successivamente dimostrate "vere", e che comunque le dichiarazioni si riferirebbero a fatti e persone estranee all'ordinamento federale e, pertanto, travisate nel contenuto dall'autore dell'articolo a fini giornalistici.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, pur tenendo presente il particolare momento storico nel quale sono maturate le dichiarazioni in esame, in circostanza che, tuttavia, non giustifica dichiarazioni dal contenuto lesivo e denigratorio dei tesserati e delle istituzioni calcistiche, - rileva che le dichiarazioni del Preziosi riportate nell'articolo pubblicato su "Controcampo" in data 29 giugno 2003, sono censurabili.

Nel richiamare quanto già statuito nel corso dei precedenti provvedimenti sulle questioni preliminari oggi sollevate, questa Commissione nel merito rileva che le affermazioni dell'incolpato "*...Gente che ci mangia, dirigenti da prendere con le molle, che mandano a rotoli le società*"; "*...Hanno pure provato a comprarmi*"; "*... Carraro [...] aiuta le società. Quelle che vuole o che deve*"; "*...Ma è possibile che da quando sono arrivato a Genova la mia nuova squadra non abbia più vinto? Ammetterete che qualche sospetto possa averlo. E pensate che ci hanno mandato ad arbitrare i peggiori fischietti che mi avevano massacrato il Como. Scandaloso. Io non chiedo favori ma voglio giustizia*", non possono essere ricondotte nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica, in quanto assumono - a differenza delle altre dichiarazioni di cui al deferimento - una valenza offensiva tale da ledere il prestigio e l'onore delle istituzioni calcistiche e dei loro rappresentanti.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Preziosi, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, della posizione e della qualifica del Preziosi nell'ambito della Società, nonché della presenza di precedenti specifici per l'incolpato, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del C.G.S., appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Enrico Preziosi la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale per mesi uno e alla Soc. Como la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00.

Sig. Antonio MATARRESE – Vice Presidente Vicario L.N.P.: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 23/6/03 e del 25/6/2003).

La Commissione, su richiesta del deferito, dovuta ad impedimenti di natura istituzionale, alla quale il Procuratore Federale nulla ha opposto, rinvia la discussione a data da destinarsi.

Sig. Massimo CELLINO – Presidente Soc. Cagliari: violazione art. 3 comma 1 e art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. CAGLIARI: violazione art. 3 comma 2 e art. 2 comma 4 C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 24/7/03).

Il procedimento.

Con provvedimento del 30 luglio 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Massimo Cellino, Presidente della Soc. Cagliari, per violazione dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere espresso pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale e per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità, nonché la Soc. Cagliari per violazione dell'art. 3, comma 2 e dell'art. 2, comma 4, del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna, per il Cellino, alla sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di un mese e, per la Soc. Cagliari, alla sanzione dell'ammenda di € 20.000,00.

E' comparso altresì il difensore degli incolpati il quale ha chiesto l'irrogazione di una sanzione pecuniaria minima.

In particolare, il predetto difensore ha evidenziato il delicato momento attraversato oggi dal mondo del calcio, il contesto nel quale sarebbero maturate le dichiarazioni in esame, nonché la necessità di rilasciare le dichiarazioni stesse quale rappresentante delle Società di Serie B.

I motivi della decisione.

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, pur tenendo presente il particolare ed "eccezionale" momento nel quale sono maturate le dichiarazioni in questione - circostanza che tuttavia non è tale da giustificare dichiarazioni dal contenuto lesivo e denigratorio dei tesserati e delle istituzioni calcistiche - rileva che le dichiarazioni del Cellino riportate negli articoli pubblicati su "Corriere dello Sport-Stadio" del 24 e 25 luglio 2003 e "L'Unità" del 24 luglio 2003, sono censurabili.

Affermazioni come "la giustizia non è uguale per tutti", "ci sono figli e figliastri", "la Covisoc non controlla i bilanci allo stesso modo", "Carraro è di fatto azionista del Napoli... impedendo lo spareggio fra Napoli e Venezia per andare in C", "nel calcio c'è una cupola"- a differenza delle altre dichiarazioni di cui al deferimento - hanno una valenza offensiva tale da ledere il prestigio e l'onore delle persone che operano nell'ambito federale e concretizzano allo stesso tempo una violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1 del C.G.S.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Cellino, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, della posizione e della qualifica del Cellino nell'ambito della Società, considerata altresì l'assenza di precedenti specifici per l'incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 50.000,00 a Massimo Cellino e quella dell'ammenda di € 15.000,00 alla Soc. Cagliari

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 14 settembre 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 4 SETTEMBRE 2003

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani